

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Definizioni:

COMUNE: il Comune di Cusano Milanino

BROKER: la società -----

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente disciplinare è l'affidamento al BROKER dell'incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi a tutte le coperture assicurative del COMUNE.

ART. 2 – ATTIVITA' DEL BROKER

L'incarico è diretto alla tutela degli interessi del COMUNE per gli impegni assicurativi esistenti e da costituirsi. In particolare il BROKER dovrà provvedere a:

1. rilevazione, identificazione, individuazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti alla specifica attività del COMUNE, con eventuali sopralluoghi presso le strutture da assicurare;
2. analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti, con l'impostazione di un programma assicurativo
3. effettuazione di indagini di mercato per la scelta delle compagnie più solide, alle condizioni finanziarie più vantaggiose, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di Legge in materia;
4. assistenza nelle fasi di valutazione dei beni da assicurare;
5. assistenza nella fase di approntamento della procedura da mettere in atto per addivenire all'aggiudicazione dei contratti, comprendente la relazione riassuntiva dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti e premi da prevedere in gara/trattativa;
6. predisposizione dei capitolati delle polizze messe in gara/trattativa, che se approvati dal COMUNE, costituiranno i documenti tecnici per l'espletamento della gara/trattativa stessa;
7. assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione, mediante il controllo delle polizze che devono rispondere esattamente agli esiti della gara/trattativa;
8. esecuzione e gestione delle polizze del COMUNE, con preventiva segnalazione delle scadenze dei premi dovuti e degli adempimenti da espletare a garanzia della piena efficacia delle polizze stesse;
9. assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, con le modalità più confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da raggiungere nel minor tempo possibile una soddisfacente liquidazione dei sinistri stessi;
10. consulenza ed assistenza continua per tutte le problematiche che si presentano nel corso delle attività del COMUNE, con suggerimenti e consigli in merito alle soluzioni ottimali, sia dal punto di vista tecnico che economico;
11. elaborazione di eventuali rapporti richiesti dal COMUNE sullo stato del programma assicurativo con gli interventi effettuati e con le indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine.

ART. 3 - SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI

Il BROKER non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del COMUNE che si occupano di problemi assicurativi, né potrà impegnare in alcun modo il COMUNE se da questo non preventivamente autorizzato.

Resta naturalmente al COMUNE la sottoscrizione dei contratti ed ogni altro documento riguardante le coperture assicurative nonché l'impegno a versare i premi entro i termini previsti dalle polizze.

ART. 4 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il BROKER assume l'impegno di avvisare tempestivamente il COMUNE dei rinnovi dei premi man mano che verranno a scadere, al fine di evitare scoperture; il COMUNE provvederà a versare i premi, per il tramite del broker, alle compagnie entro i termini previsti dalle polizze.

ART. 5 – COMPENSO

Le parti si danno reciprocamente atto che l'attività di brokeraggio così come descritta nel presente disciplinare, non comporta alcuna spesa a carico del COMUNE in quanto l'opera del BROKER viene remunerata – secondo consuetudine di mercato – per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate le polizze.

ART. 6 – DIVERGENZE – FORO COMPETENTE

Su accordo delle parti, la soluzione di eventuali controversie sorte tra il COMUNE ed il BROKER circa l'interpretazione del presente disciplinare e della sua applicazione, qualora non siano compatibili in via amministrativa, è affidata al giudizio di tre arbitri, dei quali due scelti rispettivamente da ciascuna parte ed il terzo con funzioni di Presidente del collegio arbitrale, scelto d'accordo tra le parti o, in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Milano. Qualora non si addenesse all'arbitrato, è competente il Foro di Milano.

ART. 7 – VALIDITA' INCARICO

Il presente incarico avrà validità previo invio, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, della documentazione sotto citata:

- a) certificato della C.C.I.A.A. dal quale si evincano i poteri di rappresentanza e l'oggetto sociale della società e che la suddetta non ha in corso procedure di fallimento, concordato preventivo, ecc.
- b) copia del certificato rilasciato dal Ministero dell'Industria e del Commercio dal quale si evince l'iscrizione al RUI di cui al D- Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP del 16/10/2006

ART. 8 – DURATA

La durata del presente incarico viene fissata in anni due a decorrere dal ----- . Resta escluso il rinnovo tacito.

Letto, confermato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI CUSANO MILANINO

PER IL BROKER